



DECRETO DIRIGENZIALE N. 101/DA del 01 MAR 2024

Oggetto: Contenzioso Santoro Antonio Carmelo/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Salvatore Garufi

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2116/21 tra le parti Santoro Antonio Carmelo/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 140/24 del 30/01/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 800,00 oltre interessi e rivalutazione per € 164,84, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 436,40 oltre spese generali e CPA per un totale di € 506,22 da distrarsi all'avv. Salvatore Garufi, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 1.471,06

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.471,06 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 140/24 del 30/01/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 964,84 in favore di Santoro Antonio Carmelo nato a Messina il 17/01/65 c.f. SNTNNC65A17F158M tramite bonifico sul c/c IBAN IT09J07601 16500 000024 686841 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 506,22 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Salvatore Garufi nato a Furci il 18/03/52 c.f. GRFSVT52C18D824J tramite bonifico sul c/c IBAN IT82L 01030 82190 000000 520683 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco/Fazio

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

La Giudice di pace di Messina, dott.ssa Ivana Bonfiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2116/2021 r.g. e vertente

TRA

SANTORO ANTONIO CARMELO, C.F. SNTNNC65A17F158M,
elettivamente domiciliato in Furci Siculo (Me), presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Garufi che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, P.I. 01962420830, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Gela presso e nello studio dell'Avv. Geltrude Bonura che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta.

CONVENUTO

Oggetto: Risarcimento danni.

Udienza: 15.1.2024

Precisazione delle conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 15.1.2024.

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

Santoro Antonio Carmelo ha proposto azione nei confronti del Consorzio per le autostrade siciliane, per chiedere il risarcimento dei danni subiti – nella misura di € 1.055,53 - in conseguenza di un evento verificatosi all'interno della rete autostradale gestita dal convenuto e, in particolare, a seguito della caduta di calcinacci dal soffitto della galleria "Caccamo".

Si è costituito in giudizio il Consorzio convenuto contestando la fondatezza delle domande di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.

Chiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, le parti hanno precisato le conclusioni, indi, dopo il deposito di note conclusive, la causa veniva assegnata a sentenza.

La domanda formulata da Santoro Antonio Carmelo è fondata e pertanto, deve essere accolta.

Dall'esame degli elementi acquisiti nel processo – complessivamente valutati – si evince che i fatti per cui è causa si sono svolti con le modalità descritte nell'atto di citazione.

Dalla disamina del verbale di constatazione del danneggiamento del veicolo stilato dalla Polizia Stradale di Giardini Naxos, prodotto dall'attore, si ricava, in primo luogo, che in data 12 dicembre 2019 il conducente dell'autovettura Renault Megane Scenic di proprietà dell'attore, si presentò presso gli Agenti della P.S. a cui raccontò che circa dieci giorni addietro, stava transitando lungo l'autostrada direzione CT-ME, quando, giunto all'interno della galleria "Caccamo" sentì un

rumore e vide che sul cofano vi erano dei calcinacci che avevano danneggiato il cofano e lesionato il parabrezza.

Nella constatazione, gli Agenti hanno accertato “una striature da calcinacci e ammaccature lievi – parabrezza lesionato in tutta la sua lunghezza fino alla parte inferiore”.

Gli Agenti, inoltre, hanno dichiarato di non aver potuto verificare lo stato dei luoghi ma che i danni accertati sono compatibili con l’evento per come descritto e che erano visibili calcinacci sul cofano motore.

Il testimone, Santoro Luca, escusso in aula, infine, ha dichiarato che conduceva l’auto dell’attore, di cui è il figlio e di aver visto “cadere dall’alto un pezzo di cornicione che sbatteva prima sul cofano e poi sul parabrezza anteriore dell’auto”.

Il teste non può ritenersi incapace a testimoniare, né in considerazione della sua parentela con l’attore, né in considerazione del fatto che conduceva l’auto del padre, tenuto conto che l’art. 246 c.p.c., ai fini dell’incapacità a testimoniare, richiede in capo alla persona chiamata a deporre, un interesse personale, concreto ed attuale in relazione al rapporto controverso, tale da comportare una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire nel processo proposto da altri (Cassazione n. n. 988 del 21/01/2010).

Il teste, dunque, non ha alcun interesse giuridico né a intervenire giacché l’autovettura è di proprietà del padre né a resistere considerato che nessun danno ha recato all’infrastruttura gestita dal consorzio.

Per le medesime considerazioni non può ritenersi incapace a testimoniare il teste Santoro Alessio per la sua qualità di trasportato, giacché egli sotto il vincolo del giuramento ha dichiarato di non aver subito lesioni, dunque, nessun non può dirsi portatore di un interesse giuridico nel presente procedimento.

Anche questo teste ha riferito, con dovizia di particolari, l'evento per come descritto nell'atto di citazione.

Per contro, il rapporto del centro radio, prodotto dal convenuto, non consente di sconfessare la rilevanza probatoria della prova orale, tenuto conto peraltro che verosimilmente nelle prime ore della mattinata (l'evento si ebbe a verificare alle ore 8:30) lo scarso traffico veicolare in quel tratto autostradale giustifica la mancata segnalazione da parte di altri utenti della strada.

Posto, dunque, che è stato provato l'evento dannoso, così come descritto da parte attrice, in ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, quale gestore della strada teatro dei fatti per cui è causa, la Corte di Cassazione precisa che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. per tutte Ordinanza n 34886/2021)

Ne consegue che la domanda attorea in forza dell'art. 2051 cc è fondata e ciò considerato che l'evento si è verificato su autostrada, per sua natura destinata allo scorrimento veloce in condizioni di sicurezza, l'attore ha provato il fatto e il nesso di causalità fra il fatto e il danno lamentato e il convenuto, per contro, non ha dimostrato che l'evento si ebbe a verificare per cause fortuite.

All'affermazione di responsabilità del Consorzio convenuto ne consegue la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

In ordine a tali danni, ritenuto che gli stessi sono stati attestati con efficacia probatoria privilegiata dagli Agenti della Polizia stradale, si può concludere che l'auto ha riportato la lesione del parabrezza anteriore e danni lievi da striatura al cofano anteriore.

Pertanto, esaminato il preventivo, tenuto conto che il numero di ore (26) per la manodopera sono sproporzionati in relazione al tipo di intervento, in via equitativa può essere liquidata la complessiva somma di € 800,00, da rivalutare dalla data dell'evento alla data odierna, secondo gli indici Istat del "costo della vita", oltre interessi legali sulla somma devalutata.

Infine, il convenuto va condannato, per il principio della soccombenza, a pagare le spese processuali, che si liquidano in € 90,40 per le spese, € 346,00 per compensi, nei valori medi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

P.Q.M.

la Giudice di pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Santoro Antonio Carmelo nei confronti del convenuto, così provvede:

a) Dichiara la responsabilità del convenuto nell'evento dannoso in esame.

- b) Condanna il convenuto al pagamento, per le causali di cui in motivazione la somma complessiva di € 800,00 da rivalutare dalla data del fatto alla data odierna, oltre interessi legali.
- c) Condanna, altresì, il convenuto a pagare le spese processuali che liquida in € 90,40 per le spese, € 346,00 per compensi, nei valori medi, oltre spese generali e accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Così deciso in Messina, lì 30-1-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < avvsgarufi@pec.giuffre.it >

A

consorzio autostrade siciliane - < autostradesiciliane@posta-cas.it >

geltrude.bonura - < geltrude.bonura@legalmail.it >

Oggetto

Santoro Antonio Carmelo/Consorzio Autostrade Siciliane - Sentenza n. 140/2024 del 06/02/2024 del G.d.P. di Messina nella causa civile n. 2116/2021 R.G.

40P/Q5
C09S9200500

Giovedì 08-02-2024 11:43:04

In riscontro all'invito a mezzo pec di ieri dell'Avv. G. Bonura e con riferimento alla sentenza in oggetto, comunico che l'importo da corrispondere a Santoro Antonio Carmelo è pari ad € 964,84, di cui € 800,00 per sorte capitale liquidata in sentenza ed € 164,84 per interessi e rivalutazione dalla data dell'incidente 03/12/2019 al 06/02/2024.

Il codice IBAN su cui accreditare la somma è: **IT09J0760116500000024686841**; quello BIC/SWIFT è: **BPPIITRRXXX**, conto intestato a Santoro Antonio Carmelo presso le Poste Italiane s.p.a.

La somma da corrispondere al sottoscritto quale difensore distrattario è di € 506,22 di cui € 90,40 per spese vive, € 2,00 per imposta di bollo, € 346,00 per compensi, € 51,90 per spese generali 15%, € 15,92 per CPA 4% su € 397,90. Preciso in proposito che il sottoscritto è soggetto al regime forfettario e quindi esente da IVA, come da fattura elettronica n. 06/2024 del 08/02/2024 della quale allego la copia di cortesia.

Il codice IBAN su cui accreditare la suddetta somma è: **IT82L0103082190000000520683**, quello BIC/SWIFT è: **PASCITMMXXX**, conto intestato a Garufi Salvatore Giuseppe presso la filiale di Furci Siculo della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Allego carta di identità e tessera sanitaria di Santoro Antonio Carmelo e quelle mie.

Resto in attesa di riscontro e porgo cordiali saluti.



Allegati:

Carta_di_identita_e_tessera_sanitaria_compressed.pdf

Carta_Identita_e_tessera_sanitaria_Garufi_Salvatore_compressed-1.pdf Fattura_n._06_del_08-02-2024_Pagamento_eseguito_da_CAS.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Sm
[Handwritten signature]

MITTENTE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00459980835
 Codice fiscale: GRFSVT52C18D824J
 Cognome nome: Garufi Salvatore
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)
 Indirizzo: Via IV Novembre 7
 Comune: Furci Siculo Provincia: ME
 Cap: 98023 Nazione: IT

DESTINATARIO

Codice fiscale: SNTNNC65A17F158M
 Cognome nome: Santoro Antonio Carmelo
 Indirizzo: Frazione S. Carlo Inf. n. 04
 Comune: Casalvecchio Siculo Provincia: ME
 Cap: 98032 Nazione: IT

CAUSALE

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART73	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CODICE DESTINATARIO			
TD01 (fattura)		06	08-02-2024	0000000			
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	1) Prestazione professionale resa nella causa civile n. 2116/2021 R.G. presso il GdP di Messina, definita con sentenza n. 140/2024 del 06/02/2024. Pagamento effettuato da Consorzio Autostrade Siciliane.		346			N4	346,00
	2) Rimborso Forfettario		51,9			N4	51,90
	3) C.U., diritti di cancelleria, spese postali e imposta di bollo		92,4			N1	92,40

DATI RIEPILOGO	%IVA	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	ARROTONDAMENTO	TOTALE IMPONIBILE
Art. 1, c. 54 89, L. 190 2014	N4		0,00		418,82
Art. 1, c. 54 89, L. 190 2014	N1		0,00		92,40
IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	ARROTONDAMENTO	TOTALE FATTURA	
		EUR		506,22	

DATI RITENUTA D'ACCONTO	IMPORTO	RITENUTA D'ACCONTO	CAUSALE
RT01 (ritenuta persone fisiche)	0,00	0,00	A (decodifica come da modello 770S)

DATI CASSA PREVIDENZIALE

TIPO CASSA	IMPONIBILE	%CONTR.	IMPORTO	%IVA / NATURA	RITENUTA
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	397,90	4,00	15,92	N4	

DATI PAGAMENTO - CONDIZIONI PAGAMENTO: TP02 (PAGAMENTO COMPLETO)

MODALITÀ PAGAMENTO	DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO PAGAMENTO			
MP05 Bonifico	--	506,22			
BENEFICIARIO	ISTITUTO FINANZIARIO	IBAN	ABI	CAB	BIC
Garufi Salvatore	MPS	IT82L0103082190000000520683			

Il presente documento è conforme all'originale in formato xml e non è valido ai fini fiscali per tutti i casi nei quali è obbligatoria la fatturazione elettronica